

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

---

(N. 230)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1958*

*(V. Stampato n. 374)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(VIGORELLI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio**

**(MEDICI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(ANDREOTTI)**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(FERRARI AGGRADI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'8 NOVEMBRE 1958

---

**Aumento della misura degli assegni familiari  
nei confronti degli operai dell'agricoltura**

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

## Art. 2.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera *b*), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione della agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, è elevato, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, a lire 11.380 milioni all'anno, e sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## Art. 3.

All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.

All'onere di lire 5.380 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

## TABELLA B

## ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'AGRICOLTURA

(Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni)

## A) ASSEGNI GIORNALIERI

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti e impiegati . . . . .	167	116	55
Operai . . . . .	110	70	50

## B) CONTRIBUTO

(A carico del datore di lavoro)

Per gli operai: L. 110,10 per giornata di lavoro;

Per i dirigenti e impiegati: 36,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI E IMPIEGATI  
ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO

Limite minimo: L. 500 giornaliero.

Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese . . . . .	L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . . . . .	» 9.375
per le retribuzioni riferite a settimana . . . . .	» 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata . . . . .	» 750